



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. nr.1466

Ordinanza N. 30 del 23.05.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione quarantena obbligatoria

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del giorno 11 marzo 2020, del 22.03.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, nr.29 del 13.04.2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.S. Igiene pubblica prevenzione Distretto Sanitario Valle Crati, mediante la quale si prescrive che il sig. **OMISSIS** sia sottoposto a quarantena

obbligatoria con sorveglianza sanitaria presso il proprio domicilio in quanto proveniente da altra regione per il periodo dal OMISSIS compreso e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione,
- il divieto di contatto sociale,
- il divieto di spostamento e viaggi,
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Ritenuto, pertanto, necessario di avviare nei confronti dell'interessato di cui sopra la misura immediata della quarantena precauzionale obbligatoria per quattordici giorni con divieto qualsiasi tipo di contatto sociale o familiare, con divieto di spostamenti e/o viaggi di qualsiasi tipo, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia nel territorio comunale,

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

- che OMISSIS , sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, presso il suddetto domicilio, per giorni 14 a far data dal OMISSIS con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Cosenza e con divieto qualsiasi tipo di contatto sociale o familiare, con divieto di spostamenti e/o viaggi di qualsiasi tipo, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza,
- al suddetto destinatario del presente provvedimento di contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale (tel. 392.8020684), per l'attivazione del protocollo previsto;
- al suddetto destinatario del presente provvedimento di rispettare pedissequamente le disposizioni governative, regionali e comunali in materia di prevenzione del contagio epidemiologico, di cui ai vari provvedimenti licenziati dagli Organi Preposti, in particolare dei DPCM, OPGR e Ordinanze vigenti.
- alla Polizia Locale, ai Carabinieri di Montalto Uffugo, all'ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata al destinatario e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Regione Calabria
2. Prefettura di Cosenza;
3. Asp di Cosenza;
4. Carabinieri di Montalto Uffugo
5. Comando Carabinieri per la tutela della salute pubblica, Nas di Cosenza

che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha efficacia fino al giorno OMISSIS compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 23.05.2020

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli



